

## REGOLAMENTO SPECIALE NOCCIOLE IN GUSCIO

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 9 del 16 ottobre 2012

### COMITATO DI FILIERA DELLE NOCCIOLE E DI TUTTA LA FRUTTA A GUSCIO SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VITERBO

#### Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

**Nocciole in guscio** e in particolare i seguenti prodotti:

- Nocciole tonda gentile di Giffoni (in sigla “Nocciole tonda gentile di Giffoni”)
- Nocciole tonda romana (in sigla “Nocciole tonda romana”)
- Nocciole tonda gentile delle Langhe (in sigla “Nocciole tonda gentile Langhe”)
- Nocciole altre varietà (in sigla “Nocciole altre varietà”)
- Nocciole romana DOP (in sigla “Nocciole romana DOP”)
- Nocciole del Piemonte IGP (in sigla “Nocciole del Piemonte IGP”)
- Nocciole Giffoni IGP (in sigla “Nocciole Giffoni IGP”)
  
- Nocciole tonda gentile di Giffoni da agricoltura biologica (in sigla “Nocciole tonda gentile di Giffoni bio”)
- Nocciole tonda romana da agricoltura biologica (in sigla “Nocciole tonda romana bio”)
- Nocciole tonda gentile delle Langhe da agricoltura biologica (in sigla “Nocciole tonda gentile Langhe bio”)
- Nocciole altre varietà da agricoltura biologica (in sigla “Nocciole altre varietà bio”)
- Nocciole romana DOP da agricoltura biologica (in sigla “Nocciole romana DOP bio”)
- Nocciole del Piemonte IGP da agricoltura biologica (in sigla “Nocciole del Piemonte IGP bio”)
- Nocciole Giffoni IGP da agricoltura biologica (in sigla “Nocciole Giffoni IGP bio”)

Il lotto minimo negoziabile per le nocciole = 1000 Kg, con lotti incrementabili di 1 Kg alla volta  
Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €

#### Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

I prodotti oggetto del presente regolamento devono essere conformi alle norme di commercializzazione definite dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche col Regolamento CE n.701/2012 del 30 luglio 2012.

Nel caso di prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al **Reg. CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici** che abroga il CEE n. 2092/91, e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007, relativo alle norme di produzione dei prodotti vegetali.

Nel caso di prodotti a “denominazione”, fatte salve le normative vigenti in materia, si fa riferimento allo specifico Disciplinare.

Nel caso di altre certificazioni volontarie di prodotto o di processo, si fa riferimento alle specifiche normative e alla documentazione rilasciata dall'organismo terzo di certificazione.

Il Soggetto abilitato all'intermediazione ha l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti, gli enti certificatori ed il numero di certificazione nel caso di prodotti "da agricoltura biologica", "DOP", "IGP" o "a marchio".

Per i prodotti regolamentati da norme di commercializzazione generale, come previsto dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche, Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione ha l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti commercializzati.

### **Caratteristiche minime**

I prodotti oggetto del presente regolamento devono essere:

- interi;
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
- praticamente privi di parassiti;
- praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore e/o sapore estranei.

Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse,
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

### **Caratteristiche minime di maturazione**

I prodotti devono essere sufficientemente, ma non eccessivamente, sviluppati e i frutti devono avere un grado di maturazione sufficiente, ma non eccessivo.

Lo stato di sviluppo e di maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del loro processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.

### **Tolleranza**

In ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

### **Indicazione dell'origine del prodotto**

Nome completo del paese di origine. Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile dai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile dai consumatori del paese di destinazione.

### **Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti**

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Calibro
- Origine: Italia, UE, Extra UE

- Confezionamento
- Denominazioni e/o marchi
- Enti e numeri di certificazione
- Altre informazioni (caricamento di un documento)
- Altre caratteristiche
- Lavorazione
- Modalità di coltivazione

### Campi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale:

- Tempi e modalità di pagamento
- Specifiche di consegna e ritiro
- Modalità di risoluzione delle controversie

### **Art. 4 – Integrazioni/Deroghe alle Disposizioni Generali**

#### **Campionamento (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)**

Qualora richiesto, l'onere e l'obbligo del prelievo dei campioni sigillati competono al venditore per le vendite "franco partenza" ed al compratore per le vendite "franco arrivo".

Il campionamento deve essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo e nel momento della consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il venditore od il compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere comunque conservati diligentemente dalle parti. I campioni per la determinazione dell'umidità, delle altre caratteristiche analitiche e/o per il condizionamento, debbono essere sigillati all'interno di sacchi di juta del peso netto di almeno 5 (cinque) chilogrammi.

In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione alla controparte, a mezzo telegramma o posta elettronica, a procedere al prelievo e sigillo dei campioni. I campioni dovranno essere muniti di etichetta nella quale deve essere riportato almeno il numero e la data del contratto/prestabilito di contratto.

### **Art. 5 - La risoluzione delle controversie**

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:

- 1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
  - Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Roma;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo.

- 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.
- 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.